

## **TI\_GERICHTE 52.2002.2 vom 18. Februar 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-02-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.2)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.2 du 18 février 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.2 del 18 febbraio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

cifra 5 NAPR: ha quindi subordinato la licenza alla condizione che la facciata non superasse il limite di 6 m; che la deduzione del municipio circa la lunghezza della facciata così come prevista dal progetto inoltrato non presta il fianco a critiche; nemmeno i ricorrenti la contestano, tant'è vero che hanno già rimosso il pilastro; che i ricorrenti pretendono soltanto di mantenere la sporgenza del tetto, negando che si possa tenerne conto per determinare la lunghezza delle facciate; che la limitazione della lunghezza delle facciate delle costruzioni accessorie è volta, assieme al limite d'altezza, a contenere entro termini ragionevoli gli ingombri edilizi di queste opere che generalmente sono tenute a rispettare distanze inferiori a quelle applicabili alle costruzioni principali; che la lunghezza delle facciate di un edificio è di principio data dall'estensione orizzontale dei muri perimetrali; le volumetrie degli edifici sono in effetti determinate dallo sviluppo orizzontale e verticale dei muri perimetrali, che costituiscono nel contempo il riferimento a partire dal quale vengono misurate le distanze; che in quest'ottica l'art. 7 cpv. 2 NAPR stabilisce che la lunghezza delle facciate è la misura del lato del rettangolo parallelo al confine che circonda l'edificio (cfr. Scolari, Commentario, II ed., ad art. 39 LE, n. 1200); che il tetto delle costruzioni appoggia sulle sottostanti facciate senza per questo diventarne parte integrante; è una componente architettonica sostanzialmente diversa dalle facciate, che è presa in considerazione ai fini della determinazione degli ingombri soltanto nei casi in cui la legge lo prevede esplicitamente; che, entro certi limiti, il tetto non fa nemmeno stato ai fini della misurazione delle distanze; l'art. 41 cpv. 1 RLE stabilisce in effetti che le gronde possono sporgere sino a m 1.10 dai muri perimetrali senza computo sulle distanze tra edifici o dal confine; che, in questo quadro normativo, non appare di conseguenza sostenibile determinare la lunghezza delle facciate delle costruzioni accessorie in base all'estensione del tetto che le ricopre, comprendendovi anche le sporgenze di gronda; che per accreditare la tesi sostenuta dal municipio ed avallata dal Consiglio di Stato, l'art. 7 cifra 5 NAPR avrebbe dovuto limitare la lunghezza delle costruzioni accessorie in funzione del singolo lato ( per ogni lato ) e non per rapporto alla singola facciata ( per ogni facciata ); che, limitando la norma in esame la lunghezza delle costruzioni accessorie in funzione delle facciate, l'estensione di questi elementi strutturali va determinata in base allo stesso criterio di misurazione che viene applicato per stabilire la lunghezza delle facciate degli edifici richiamanti un supplemento di distanza dai confini (art. 8 cifra 2 seconda frase NAPR); che, notoriamente, per stabilire se la distanza dal confine debba essere aumentata a causa della lunghezza delle facciate, l'edificio viene misurato per rapporto allo sviluppo orizzontale dei muri perimetrali, facendo

di principio astrazione, tanto nel caso di tetti a falde, quanto nel caso di tetti piani, dalle sporgenze di gronda; che, non potendosi ravvisare nella controversa sporgenza del tetto gli estremi di una violazione materiale del diritto, il ricorso va accolto, annullando l'ordine di demolizione impugnato ed il giudizio governativo che lo conferma, siccome lesivi del diritto; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; per questi motivi, visti gli art. 21, 43, 45 LE; 7, 8 NAPR di \_\_\_\_\_; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, sono annullate: 1.1. la decisione 3 settembre 2001 del municipio di \_\_\_\_\_, che ordina ai ricorrenti di demolire la sporgenza del tetto dell'autorimessa. 1.2. la decisione 5 settembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5686), che conferma l'ordine di demolizione. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo  
Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.